

quaderni di
SIDIBlog

9/2022

quaderni di SIDIBlog

il blog della Società italiana di Diritto internazionale
e di Diritto dell'Unione europea

Volume 9 • 2022

ISSN 2465-0927

Il conflitto russo-ucraino •
Rapporti tra ordinamento internazionale e dell'Unione europea
e ordinamento interno • Verso un definitivo superamento
dell'arbitrato intra-UE in materia di investimenti? •
Temi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea

ES

editoriale scientifica

DIRETTORE RESPONSABILE

PASQUALE DE SENA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN)
FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”)
EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO)
GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L’ORIENTALE”)
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO)
SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
LORENZO GRADONI (MAX PLANCK INSTITUT LUXEMBOURG)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI TERAMO)
EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO)
PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRAVALLO (UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”)
FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO)
PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I)
GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA)
RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
PIETRO PUSTORINO (LUISS)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO)
LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II)
ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW)
ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO)

FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
SALVO ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA)

REDAZIONE

LORENZO ACCONCIAMESSA (UNIVERSITÀ DI PALERMO E PARIS I)
CATERINA BENINI (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GIUSEPPE BIANCO (BANCA D'ITALIA)
MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FILIPPO CROCI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ESTER DI NAPOLI (UNIVERSITÀ LUMSA)
ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
LORENZO GROSSIO (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DANIELE MANDRIOLI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE)
LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
CESARE PITEA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
PIERFRANCESCO ROSSI (LUISS)
ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FRANCESCA TAMMONE (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
ENZAMARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)
NICCOLÒ ZUGLIANI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO)

REFEREES

DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI); ALESSANDRA ANNONI
(UNIVERSITÀ DI FERRARA); ANGELICA BONFANTI (UNIVERSITÀ DI MILANO);
LEONARDO BORLINI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ANDREA CALIGIURI

(UNIVERSITÀ DI MACERATA); ELENA CARPANELLI (UNIVERSITÀ DI PARMA); LUIGI DANIELE (UNIVERSITÀ DI NOTTINGHAM); SARA DE VIDO (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI, VENEZIA); STEFANO DOMINELLI (UNIVERSITÀ DI GENOVA); LUIGI FUMAGALLI (UNIVERSITÀ DI MILANO); MARIO GERVASI (UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO"); COSTANZA HONORATI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA); MARIO LAVEZZI (UNIVERSITÀ DI PALERMO); LAURA MAGI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); LORIS MAROTTI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II); LUDOVICA POLI (UNIVERSITÀ DI TORINO); GIUSEPPE PUMA (UNIVERSITÀ LUMSA); JACOPO RE (UNIVERSITÀ DI MILANO); DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); ANDREA SACCUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"); STEFANO SALUZZO (UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE); LORENZO SCHIANO DI PEPE (UNIVERSITÀ DI GENOVA), TULLIO SCOVAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA); SARA TONOLO (UNIVERSITÀ DI PADOVA); ANNAMARIA VITERBO (UNIVERSITÀ DI TORINO), DIEGO ZANNONI (UNIVERSITÀ DI PADOVA); PAOLO ZICCHITTU (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA).

COMITATO EDITORIALE EDIZIONE 2022

CATERINA BENINI
FEDERICO CASOLARI
FILIPPO CROCI
MAURO GATTI
LORENZO GROSSIO
NICOLE LAZZERINI
DANIELE MANDRIOLI
DIEGO MAURI
ALICE OLLINO
FRANCESCO PESCE
ALICE RICCARDI
FRANCESCA TAMMONE
DANIELA VITIELLO
NICCOLÒ ZUGLIANI

GRUPPO DI COORDINAMENTO EDIZIONE 2022

LORENZO GROSSIO
DIEGO MAURI
ALICE OLLINO
FRANCESCO PESCE

QUADERNI DI SIDIBLOG

<i>Prefazione</i>	9
<i>Introduzione</i>	11
SEZIONE I	
Il conflitto russo-ucraino	
Il conflitto armato in ucraina come catalizzatore di una rinnovata fiducia nei tribunali internazionali? Riflessioni a partire dalle misure provvisorie della Corte internazionale di giustizia	19
LORENZO ACCONCIAMESSA	
Che fine hanno fatto gli Accordi di Minsk?	49
KHRYSTYNA GAVRYSH	
Considerazioni ‘a caldo’ sull’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa e sulle sue conseguenze sull’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani	63
ANDREA SACCUCCI	
Le misure restrittive del commercio adottate nel contesto del conflitto in Ucraina alla prova del diritto OMC	79
DOMENICO PAUCIUOLO	
Gli effetti economici delle sanzioni imposte alla Russia: una prima valutazione	97
MARCO LOSSANI	
Alcune considerazioni sul ruolo del diritto internazionale in relazione agli attacchi informatici sferrati nel corso del conflitto tra Russia ed Ucraina	121
ALESSANDRO STIANO	
Winter Has Come: Can It Be Used as a «Weapon of War» by Russia?	137
FRANCESCA CAPONE	
Cose dell’altro mondo: la Russia considera obiettivi militari alcune costellazioni commerciali di satelliti	145
DIEGO MAURI	
Riflessioni sul rilievo degli strumenti di diritto internazionale privato nella protezione dei bambini in fuga dall’Ucraina (o ancora ivi residenti)	161
LAURA CARPANETO	

La compatibilità con il diritto internazionale e la Costituzione italiana dell'invio di aiuti militari all'Ucraina	185
PIERFRANCESCO ROSSI	
«Il ripudio della guerra preso sul serio». Quattro tesi sull'incostituzionalità dell'invio di armi all'Ucraina	217
EDAORDO CATERINA, MATTEO GIANNELLI e DOMENICO SICILIANO	

SEZIONE II

Rapporti tra ordinamento internazionale e dell'Unione europea e ordinamento interno

La giurisdizione penale extra-territoriale e la Convenzione di Palermo: analisi del nuovo orientamento assunto dalla Corte di cassazione a partire dalla sentenza <i>Tarek</i>	237
DANIELE MANDRIOLI	
L'immunità degli Stati come inammissibile 'zona d'indifferenza' in caso di violazione dei diritti umani. Riflessioni a margine della decisione <i>Changri-la</i> della Corte suprema brasiliana	253
ELEONORA BRANCA	
La sentenza <i>Dobbs</i> della Corte suprema statunitense: riflessioni nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani	267
SARA DE VIDO	
Reati contro il patrimonio culturale, criminalità transnazionale e ordinamento italiano: l'adeguamento agli standard della Convenzione di Nicosia	287
ANNA ORIOLO	
Diritto UE, poteri officiosi del giudice nazionale e giudicato interno alla luce della prassi recente	305
GIAMPAOLO MARIA RUOTOLO	

SEZIONE III

Verso un definitivo superamento dell'arbitrato intra-UE in materia di investimenti?

L'arbitrato in materia di investimenti intra-UE sulla base del Trattato sulla Carta dell'energia: alcune considerazioni sul lodo <i>Green Power c. Spagna</i>	319
GIULIANA LAMPO	
Il lodo <i>Green Power and SCE v Spain</i> dalla prospettiva del diritto dell'Unione europea: una risposta al problema dell'effettività dell'autonomia dell'ordinamento?	339
NICOLA BERGAMASCHI	

Intra-EU Investment Arbitration After <i>PL Holdings</i> : Open Questions and Institutional Approaches	357
CHIARA CELLERINO	

SEZIONE IV

Temi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea

La nuova "strategia" della Corte europea in ordine ai criteri di trattazione dei ricorsi: un primo bilancio dei cd. " <i>impact</i> " cases nell'ottica di una selezione di "qualità"	373
---	-----

ANNA IERMANO

The <i>Milanković</i> Case: Do Convictions Based on Rules of Customary International Law Violate Article 7 of the Convention?	387
---	-----

NICOLE CITERONI

Il riconoscimento del rapporto di filiazione costituitosi all'estero: la sentenza <i>Pancharevo</i> della Corte di giustizia UE tra i diritti umani e il diritto internazionale privato	403
---	-----

FRANCESCA MAOLI

La crisi del Nicaragua e il ruolo dell'Organizzazione degli Stati Americani: il difficile equilibrio fra politica, democrazia e diritti umani	427
---	-----

MATTIA COLLI VIGNARELLI

La controversia italo-tedesca sulle immunità giurisdizionali ancora una volta dinanzi alla CIG	443
--	-----

GIORGIA BERRINO

Verso un regime europeo uniforme di responsabilità civile delle imprese per violazioni dei diritti umani: riflessioni sulla proposta di direttiva europea sulla <i>corporate sustainability due diligence</i>	473
---	-----

MARCO FASCIGLIONE

La dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale: quale futuro? Alcune considerazioni tra quadro normativo esistente e possibili sviluppi alla luce dell'epidemia di vaiolo delle scimmie	513
---	-----

ALESSIO AZZARITI

Il genere nei diritti umani: narrazioni e contronarrazioni	529
--	-----

GIOVANNA GILLERI

Il genere nei diritti umani: narrazioni e contronarrazioni

GIOVANNA GILLERI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sesso *versus* genere? – 3. Il sesso come costruito. – 4. Cosa resta del corpo. – 5. Tre narrazioni. – 6. Alcune risposte alternative non conclusive.

ABSTRACT: Sulla scia delle teorie critiche giusfemministe e ‘giusqueer’, il contributo si interroga su come i diritti umani descrivano o sottintendano le relazioni di potere basate sul genere, ossia su come mascolinità e femminilità siano state costruite a partire dalle definizioni ed interpretazioni di genere contenute nelle fonti (soprattutto *soft*) internazionali. L’analisi offre, infatti, tre possibili risposte alla domanda ‘che cos’è il genere nei diritti umani?’. Anzitutto, (1) il genere è sinonimo di donne: le donne sono una *sineddoche*, rappresentando una parte del tutto (*genere = donne*). La presente riflessione decostruisce, quindi, la dicotomia tra sesso-natura e genere-cultura, superando sia la configurazione essenzialista del sesso come dato puramente biologico, sia la sinonimia tra genere e donne. Inoltre, (2) le dinamiche di potere di genere riprodotte nella maggior parte degli strumenti internazionali riproducono, di fatto, il dualismo della società (occidentale del XX e XXI secolo), fondato sull’esistenza di due sole soggettività di genere (*uomo/donna*). (3) Il binarismo di genere è, infine, condizione di operatività dell’asimmetria di potere, che attribuisce una connotazione di dominio al lato maschile e di sottomissione a quello femminile (*uomo > donna*). La conclusione rintraccia, incoraggiandole, alcune narrazioni alternative, che considerano il genere come categoria globale di analisi, al di là del dualismo e dell’asimmetria. Si tratta, tuttavia, di interpretazioni minoritarie che occupano uno spazio, ad oggi, assai limitato nel discorso dei diritti umani e, spesso, privo di continuità istituzionale.

PAROLE CHIAVE: diritti umani; genere; sesso; studi giuridici critici; giusfemminismo; teoria *queer*.

* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Centro Studi Dipartimentale ‘Law and Pluralism’, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca, giovanna.gilleri@unimib.it.

1. Introduzione

La neutralità del diritto, in particolare dei diritti umani, è un mito ormai sfatato. Gli studi critici hanno dimostrato – e continuano a dimostrare – come l’analisi della genesi delle norme e delle loro modalità di applicazione possano rivelare molto sulle concezioni e gli assunti (consci o inconsci) di chi le crea e le applica¹. Il genere è uno degli ambiti in cui meglio si può cogliere che la neutralità del diritto sia un mito e l’universalità dei diritti umani sia un’aspirazione, lungi dal garantire, allo stato attuale, una protezione concreta a tutte le soggettività di genere che abitano il mondo degli esseri umani. Di genere e dei suoi concetti collegati quali sesso, orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche di sesso, si occupano da decenni le teorie critiche giusfemministe² e ‘giusqueer’³, le cui radici sono da rinvenire, tra le altre, nella sociologia, l’antropologia, la psicoanalisi, la filosofia politica, la letteratura e la linguistica. Ognuna di queste discipline esamina il genere – qui riferito in senso ampio, come comprendente tutte le dimensioni sopraccitate ad esso connesse – attraverso metodologie disparate, che sono trasversalmente collegate da una riflessione comune sulle dinamiche di potere originate dalle e nelle relazioni di genere.

L’applicazione degli studi femministi e queer e delle loro metodologie di analisi ai diritti umani ha svelato i limiti di questo sistema giuridico, tra cui il

¹ Si vedano, tra i numerosi riferimenti, D. KENNEDY, *The International Human Rights Movement: Part of the Problem?*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2002, p. 101 ss.; M. KOSKENNIEMI, *The Politics of International Law*, Oxford-Portland, 2011; R. M. UNGER, *Legal Analysis as Institutional Imagination*, in *The Modern Law Review*, 1996, p. 1 ss.; N. PURVIS, *Critical Legal Studies in Public International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1991, p. 81 ss.; A. BIANCHI, *International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking*, New York, 2016, p. 135 ss. Per una bibliografia di opere critiche: D. KENNEDY, C. TENNANT, *New Approaches to International Law: A Bibliography*, in *Harvard International Law Journal*, 1994, p. 417 ss.

² H. CHARLESWORTH, C. CHINKIN, S. WRIGHT, *Feminist Approaches to International Law*, in *American Journal of International Law*, 1991, p. 613 ss.; C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, in *Social and Legal Studies*, 1992, p. 29 ss.; C.A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, Mass., 1991; S. BADEN, A.M. GOETZ, *Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]*, in *Feminist Review*, 1997, p. 19 ss.; D. BUSS, A. MANJI (eds), *International Law: Modern Feminist Approaches*, Oxford, 2005; V. MUNRO, C. STYCHIN (eds), *Sexuality and the Law: Feminist Engagements*, London, 2007.

³ D. OTTO (ed.), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Abingdon-New York, 2018; J.E. HALLEY, *Split Decisions: How and Why to Take a Break from Feminism*, Princeton, 2006; B. COSSMAN, *Sexuality, Queer Theory, and “Feminism After”*: *Reading and Rereading the Sexual Subject*, in *McGill Law Journal*, 2003, p. 848 ss.; M. FINEMAN, J.E. JACKSON, A.P. ROMERO (eds), *Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations*, Farnham and Burlington, 2009; K. THOMAS, *Corpus Juris (Hetero)Sexualis: Doctrine, Discourse, and Desire in Bowers V. Hardwick*, in *GLQ - Journal of Lesbian and Gay Studies*, 1993, p. 33 ss.

fatto che, prima fra tutte, il soggetto di diritto non sia *qualsiasi* individuo, ma l'uomo bianco eterosessuale 'occidentale', che costituisce il termine di paragone e allineamento per tutti gli altri soggetti, o, meglio, i soggetti resi 'altri'⁴. Il patriarcato inteso come dominio del genere maschile e di una certa mascolinità egemone è, di fatto, ritenuto una delle cause alla base delle discriminazioni e degli stereotipi che portano alla negazione di una serie di diritti umani⁵. È chiaro che, in questo contesto, la configurazione binaria del genere – uomo o donna – sottesa alle norme socioculturali ha fatto sì che una maggiore attenzione si sia (dovutamente) posta sulla condizione di inferiorità cui sono relegate le donne, subendo queste strutturalmente e sproporzionatamente limitazioni al godimento dei propri diritti. È da tali premesse che prende le mosse questa riflessione, debitrice nei confronti di chi l'ha preceduta ed erede di quel sapere critico femminista che ha reso questo mondo più tollerabile per molte.

Questo contributo guarda al di là del soggetto 'donna', interrogandosi, in modo più ampio, su come i diritti umani descrivano o sottintendano le relazioni di potere basate sul genere, ossia su come mascolinità e femminilità siano state costruite a partire dalle definizioni ed interpretazioni di genere prevalenti contenute nelle fonti (soprattutto *soft*) internazionali, senza però – si badi bene – pretendere di offrire un'analisi critica sistematica della giurisprudenza di determinate corti internazionali. In poche parole: che cos'è il genere nei diritti umani? L'analisi che segue rintraccia tre possibili risposte, concettualmente distinte seppur difficilmente separabili nel modo in cui esse operano nelle narrazioni dei diritti umani.

2. Sesso *versus* genere?

Attribuire un significato al significante 'genere' non è affatto semplice. No-

⁴ G. HEATHCOTE, *Feminist Dialogues on International Law: Successes, Tensions, Futures*, Oxford, 2019; R. COLLIER, *Masculinities, Law, and Personal Life: Towards a New Framework for Understanding Men, Law, and Gender*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, 2010, p. 431 ss.; N. NAFFINE, R. OWENS (eds), *Sexing the Subject of Law*, North Ryde, 1997; S. KOUVO, Z. PEARSON (eds), *Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance?*, Oxford-Portland, 2014.

⁵ F. VALDES, *Unpacking Hetero-Patriarchy: Tracing the Conflation of Sex, Gender and Sexual Orientation to Its Origins*, in *Yale Journal of Law and the Humanities*, 1996, p. 161 ss.; H. CHARLESWORTH, *Feminist Critiques of International Law and Their Critics*, in *Third World Legal Studies*, 1994, p. 1 ss.; B. RUDOLF, M. FREEMAN, C. CHINKIN (eds), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary*, Oxford and New York, 2012; A. HELLMUM, H. AASEN (eds), *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional, and National Law*, Cambridge, 2013.

nostante l'abbondanza di trattati internazionali che vietano la discriminazione sulla base del sesso⁶, nessuno di questi contiene una definizione di sesso o genere, né spiega la relazione tra i due concetti. Invero, il 'genere' è definito nello Statuto di Roma, nell'ambito dei crimini contro l'umanità, ma in maniera poco chiara: il genere si riferisce ai «due sessi, maschio e femmina, nel contesto della società. Il termine "genere" non indica nessun significato differente da questo⁷». Nello stabilire la sinonimia tra genere e sesso – *il genere è il sesso* – la (non-) definizione nulla dice su cosa sia il genere, né su cosa sia il sesso.

La definizione che prevale nel regime dei diritti umani è quella di genere come costruito socioculturale, che si oppone al sesso come caratteristiche anatomiche, frutto dell'evoluzione interpretativa di cui è stato protagonista il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW), che monitora il rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne⁸ (CEDAW), a partire dalla sua General Recommendation 25⁹. Tale definizione è stata poi riprodotta nella General Recommendation 28 dello stesso Comitato CEDAW¹⁰, nonché nella Convenzione di Istanbul¹¹ e, più in generale, nei principali documenti interpretativi delle corti regionali e dei comitati dei diritti umani del-

⁶ Art. 2, *Universal Declaration of Human Rights* del 1948; art. 2(1), *International Covenant on Civil and Political Rights* del 1966; art. 2(2), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* del 1966; art. 2, *African Charter on Human and Peoples' Rights* del 1998; art. 14, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* del 1950; art. 1, *American Convention on Human Rights* del 1969.

⁷ Art. 7(3), *Rome Statute of the International Criminal Court* del 1998.

⁸ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* del 1979.

⁹ Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General Recommendation No. 25: Article 4, Paragraph 1, of the Convention (Temporary Special Measures), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) del 2004, nota 2.

¹⁰ Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, *General Recommendation No. 28: The Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, UN Doc. CEDAW/C/GC/28 del 16 dicembre 2010, par. 5.

¹¹ Art. 3, *Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence* del 2011. Per uno studio degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione, S. DE VIDO, *The Istanbul Convention as an Interpretative Tool at the European and National Levels*, in J. NIEMI, L. PERONI, V. STOYANOVA (eds), *International Law and Violence against Women*, London, 2020, p. 57 ss. S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano, 2016. S. DE VIDO, *States' Due Diligence Obligations to Protect Women from Violence: A European Perspective in Light of the 2011 CoE Istanbul Convention*, in W. BENEDEK, F. BENOÎT-ROHMER, M.C. KETTEMANN, M. NOWAK (eds), *European Yearbook on Human rights*, Antwerp, Wien, Graz, 2014, p. 365 ss.

le Nazioni Unite¹². In particolare, il Comitato CEDAW spiega nella General Recommendation 28:

«The term “sex” here refers to biological differences between men and women. The term ‘gender’ refers to socially constructed identities, attributes and roles for women and men and society’s social and cultural meaning for these biological differences resulting in hierarchical relationships between women and men and in the distribution of power and rights favouring men and disadvantaging women. This social positioning of women and men is affected by political, economic, cultural, social, religious, ideological and environmental factors and can be changed by culture, society and community»¹³.

Il sesso comprende, quindi, tratti del corpo umano sulla base dei quali avviene la determinazione dell'individuo come maschio o femmina alla nascita. Il genere, invece, fa riferimento alle aspettative che un determinato sistema socioculturale nutre in termini di ruoli, comportamenti e attitudini nei confronti di un certo soggetto ed in virtù del suo sesso. Opporre sesso come anatomia a genere come costruito è, tuttavia, una risposta alla domanda che ci guida – che cos'è il genere nei diritti umani? – concettualmente non soddisfacente. Seppur l'opposizione natura *versus* cultura affascini, semplificandone la comprensione delle differenze, la distinzione tra 'ciò che si è' (sesso) e 'ciò che si fa' (genere) non è poi così netta¹⁴. La determinazione del sesso è generalmente intesa come un fatto innato. 'È maschio o femmina?' è una domanda, spesso posta ancor prima della nascita, che attende una risposta certa – *aut, aut*. Basandosi sull'esistenza di certe caratteristiche genitali, ormonali, gonadiche e/o genetiche, l'assegnazione del sesso è concepita come un automatismo. La questione, invece, è ben più complessa.

3. Il sesso come costruito

Si devono distinguere due profili del 'sesso.' Da un lato, (I) i tratti fisici sono, effettivamente, un dato: ci sono ed esistono come fatto biologico. Dall'altro lato, (II) ogni società stabilisce i criteri secondo cui a certi tratti biologici cor-

¹² Si veda, ad esempio, Comitato per i diritti delle persone con disabilità, *General Comment No. 3 on Women and Girls with Disabilities*, UN Doc. CRPD/C/GC/3 del 25 novembre 2016, par. 4(b).

¹³ UN Doc. CEDAW/C/GC/28, cit., par. 5.

¹⁴ J. BUTLER, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, 1990; C. WEST, D. ZIMMERMAN, *Doing Gender*, in *Gender & Society*, 1987, p. 125 ss.

risponde l'assegnazione di un certo sesso¹⁵. Ne consegue che l'interpretazione che si dà alla presenza di certe caratteristiche non ha nulla di naturale, perché passa necessariamente attraverso la lente delle norme che governano il genere e, di conseguenza, le aspettative nei confronti dei corpi generati. Questo apparato regolatorio è proprio di una determinata società, in un certo tempo ed in un certo spazio¹⁶. Infatti, attraverso il tempo e lo spazio cambiano i criteri che guidano l'assegnazione del sesso (ad esempio, vagina = donna; pene = uomo), nonché la stessa scelta di connotare certe parti del corpo come 'sessuali' e rilevanti ai fini della determinazione del sesso (ovaie, testicoli, seno, livelli di testosterone, clitoride di una certa grandezza, ...).

L'assegnazione del sesso alla nascita è, insomma, una determinazione sociale perché dipende dalle aspettative e presunzioni che chi osserva ha nei confronti dei corpi. Si può concludere, contro gli schemi prevalenti nei dibattiti correnti, che anche il sesso è un costrutto nell'ambito dell'accezione (II), nella misura in cui al dato concreto anatomico si sovrappone lo sforzo ermeneutico condizionato dalle norme di genere contingenti¹⁷. L'accezione di sesso come determinazione (II), invece che dato biologico (I), prevale nel discorso sociale e domina quello giuridico. Quando le fonti dei diritti umani parlano di 'sesso' e nei casi in cui 'sesso' non implichi un'interpretazione evolutiva nel senso di 'genere', esse si riferiscono non al complesso organico di gonadi, ormoni, genitali e geni, ma al risultato del processo socioculturale attraverso cui si attribuisce un significato a tale dato biologico. In questo senso, la Corte interamericana dei diritti umani ha adottato una definizione di sesso unica nell'ambito internazionale nell'opinione consultiva OC-24/17: il sesso è la «costruzione biologica» che si riferisce alle caratteristiche in base delle quali una persona è «classificata» come «uomo o donna alla nascita¹⁸». L'assegnazione del sesso è, quindi, connessa alla «determinazione del sesso come costrutto sociale», che non è «un fatto biologico innato»¹⁹.

¹⁵ T. LAQUEUR, *Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud*, Cambridge, Mass., 1990, p. 149.

¹⁶ M. FOUCAULT, *Histoire de la sexualité: La volonté de savoir*, Paris, 1976, p. 121.

¹⁷ Si veda anche N. BEN-ASHER, *The Necessity of Sex Change A Struggle for Intersex and Transsex Liberties*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, 2006, p. 53.

¹⁸ Corte interamericana dei diritti umani, opinione consultiva del 24 novembre 2017, n. OC-24/17, *Opinión consultiva solicitada por la República de Costa Rica: identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo*, par. 32(a); per questa ed altre definizioni connesse ai concetti di genere e sesso, la Corte Interamericana si è basata sul precedente report della Commissione interamericana dei diritti umani: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: Algunos términos y estándares relevantes*, OEA/Ser.G CP/CAJP/INF.166/12 del 23 aprile 2012, par. 13 ss.

¹⁹ Corte interamericana dei diritti umani, OC-24/17, cit., par. 32(b).

Nel descrivere il sesso come costruito socioculturale, questa definizione supera le concezioni prevalenti e dicotomiche del corpo, fondate su una demarcazione netta tra tratti considerati maschili e quelli femminili, nonché l'essentialismo dell'assegnazione del sesso come atto meccanico. Un caso paradigmatico di violazioni dei diritti umani connesse all'imposizione di norme di genere dannose – il binarismo e l'eteronormatività – è costituito dalle operazioni di cosiddetta 'normalizzazione' su3 bambin3²⁰ intersex, che nascono con caratteristiche genitali, ormonali, gonadiche e/o genetiche non rientranti nelle caratterizzazioni standard dell'anatomia femminile o maschile²¹. Innanzi a un clitoride 'allargato' o ad a un 'micropene', sono frequenti gli interventi per ricostruire il sesso (come anatomia) al fine di imporre un certo genere, riallineando i corpi ai tratti tipici del binario maschio/femmina, pur in assenza di documentate necessità od urgenza mediche²². Nonostante l'irreversibilità delle operazioni e le conseguenze fisiche e psicologiche connesse, i genitori spesso non sono adeguatamente informati in modo tale da consentire loro di prendere una decisione informata sulla procedura cui è soggetto lo loro figlio²³. Inoltre, alcune di queste operazioni richiedono ulteriori interventi di *follow-up*, volti a, per esempio, ricreare il canale vaginale per permettere di ristabilire nella vagina l'armonia di un rapporto penetrativo eterosessuale, oppure a consentire di urinare in piedi a quello che dovrà diventare –

²⁰ Adottando in questo contributo lo *schwa* o *scevà* singolare (ə) e plurale (3), lettera dell'Alfabeto Fonetico Internazionale, si ovvia alla limitazione binaria della grammatica italiana (maschile/femminile), nonché al maschile sovraesteso (o 'neutro', 'inclusivo', 'universale') che sopprime le voci 'altre', rispettivamente non binarie e non binarie e femminili, venendo così ad abbracciare la moltitudine delle soggettività di genere. Lungi dall'opacizzare il genere o cancellare quello femminile, il simbolo non nasconde quest'ultimo, bensì evita le conseguenze cognitive collegate all'uso del maschile sovraesteso. Si vedano V. GHENO, *Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole*, II ed., Firenze, 2021; F. FORMATO, *Gender, Discourse and Ideology in Italian*, London, 2019, p. 39 ss. Per uno studio delle soluzioni alternative, G. COMANDINI, *Salve a tuttə, tuttə*, tuttə, tuttə e tuttə@: l'uso delle strategie di neutralizzazione di genere nella comunità queer online*, in *Testo e senso*, 2021, p. 43 ss.

²¹ P. CHAU, J. HERRING, *Defining, Assigning and Designing Sex*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2002, p. 327 ss.; S.J. KESSLER, *Lessons from the Intersexed*, New Brunswick-London, 1998; J. GREENBERG, *Defining Male and Female: Intersexuality and the Collision between Law and Biology*, in *Arizona Law Review*, 1999, p. 265 ss.

²² AMNESTY INTERNATIONAL, *First, Do No Harm: Ensuring the Rights of Children With Variations of Sex Characteristics in Denmark and Germany*, 2017, www.amnesty.org; HUMAN RIGHTS WATCH, INTERACT, "I Want to Be Like Nature Made Me": *Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US*, 2017, www.hrw.org.

²³ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Sexual Health, Human Rights and the Law*, 2015, www.who.int.

Sulle origini degli interventi da ricondurre al cosiddetto 'metodo Money', si rimanda a J. MONEY, *Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox*, Cambridge, Mass., 1952; A.D. DREGER, "Ambiguous Sex" - or Ambivalent Medicine? *Ethical Issues in the Treatment of Intersexuality*, in *Hastings Center Report*, 1998, p. 24 ss.

secondo certe culture – un ‘vero uomo’²⁴. In ultima analisi, ciò che conta in queste operazioni non è quale sia l’apparenza anatomica, bensì come la società interpreti e categorizzi determinate caratteristiche di sesso e come quel sesso debba comportarsi dentro a quell’apparato sociale.

4. Cosa resta del corpo

Se il sesso è un costrutto, che cos’è, allora, il genere? Anche il genere è un costrutto, come si diceva, connesso fenomenologicamente al sesso come anatomia, poiché si esplica attraverso il corpo, ma concettualmente slegato dal sesso come risultato di un processo interpretativo, prescindendo l’identificazione soggettiva con un certo genere dal sesso assegnato alla nascita. Il genere è tanto una norma esterna che plasma le soggettività ed i loro corpi, quanto l’identificazione personalissima con un certo genere che ciascun soggetto compie inconsciamente – guardando anche alla propria fisicità, senza esserne, però, definitivamente determinatø. La dimensione normativa e quella intima, la ‘norma’ e l’‘identità’ di genere, coesistono e sono in continua tensione dal momento che ogni soggetto si identifica inconsciamente con un certo genere affermandolo e, al contempo, rielaborando le norme di genere che ne restringono le possibilità di esistenza.

Si badi bene: dire che genere e sesso sono entrambi dei costrutti non significa svuotare le due categorie della loro relazionalità che ne rende imprescindibile la concretezza. Detta diversamente, non si inventa un genere, ‘sciolto’ da tutto e da tutt3. Il nostro esistere nel mondo è, infatti, intrinsecamente dipendente dalle norme di genere che lo governano, con cui ciascuna soggettività si incontra, scontra e negozia la propria posizione (rispetto alle norme e agli altri individui) ed identità (rispetto a se stessa). La dimensione corporea è indispensabile perché è sul corpo che la norma di genere si esplica²⁵ ed è attraverso il corpo che il soggetto afferma e manifesta il proprio genere. Agiamo e ‘siamo agiti’: genere e sesso agiscono nel e sul nostro corpo, condizionando il modo in cui lo concepiamo²⁶.

La questione è intricata, ma quale che sia la spiegazione dell’inter-

²⁴ M. BALOCCHI., *Un apparente paradosso: Le pratiche mediche di gestione dell’intersessualità in Italia*, in M. BALOCCHI (ed.), *Intersex: antologia multidisciplinare*, Pisa, 2019, p. 133; A. FAUSTO-STERLING, *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*, New York, 2000, p. 62.

²⁵ J. BUTLER, *Gender Trouble*, cit., p. 146.

²⁶ A. FAUSTO-STERLING, *Gender/Sex, Sexual Orientation, and Identity Are in the Body: How Did They Get There?*, in *The Journal of Sex Research*, 2019, p. 529 ss.

relazione tra genere e sesso, una cosa è chiara: se il genere è una categoria relazionale, che esiste nella misura in cui due o più soggetti interagiscono, è indispensabile affrontare le relazioni che il genere implica. La prossima sezione descrive tre delle possibili risposte, o narrazioni, sui rapporti di genere che hanno prevalso ad oggi nei diritti umani a livello internazionale: (i) genere come sinonimo di donne; (ii) il dualismo uomo *versus* donna; e, infine, (iii) l'asimmetria tra dominio maschile e subordinazione femminile.

5. Tre narrazioni

(i) Genere = donne

Questa prima narrazione è il punto di partenza per le due successive. Guardando ai rapporti di genere, i diritti umani si sono concentrati sulla parte 'debole', 'vulnerabile', 'svantaggiata' della dinamica di potere. Abbiamo, forse, una possibile risposta alla domanda 'che cosa è il genere nei diritti umani?'. La risposta è: il genere sono le donne. Si tratta di una conclusione fondata sulla maggior parte degli strumenti e dei documenti globali e regionali dei diritti umani. La stessa CEDAW nasce come strumento sui diritti delle donne e non come convenzione sul genere come categoria discriminatoria, nonostante il modello per la sua creazione sia stata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale²⁷, quest'ultima articolata intorno alla categoria 'razza', piuttosto che ad uno specifico gruppo. Un'ulteriore conferma di *genere = donne* nell'arena dei diritti umani si rintraccia nella pratica delle istituzioni internazionali: si pensi alle iniziative di 'gender mainstreaming'²⁸ e 'gender budgeting'²⁹ oppure ai vari 'gender team'³⁰ costituiti all'interno di divisioni o dipartimenti specializzati.

Va da sé che le motivazioni alla base della sineddoche donne-per-genere sono antiche, evidenti e certamente più complesse della sintesi che segue³¹.

²⁷ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* del 1965.

²⁸ Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne, *Gender Mainstreaming: A Global Strategy for Achieving Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls*, 2020, www.unwomen.org; Consiglio d'Europa, *Gender Mainstreaming at the Council of Europe*, www.coe.int.

²⁹ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, *Gender Budgeting Framework*, www.oecd.org.

³⁰ Gli esempi abbondano, tra cui Organizzazione internazionale del lavoro, *Gender, Equality, Diversity and Inclusion Branch*, www.ilo.org; Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, *Inclusive Rural Transformation and Gender Equality Division*, www.fao.org.

³¹ B.E. HERNANDEZ-TRUYOL, *Unsex CEDAW? No! Super-Sex It!*, in *Columbia Journal of Gender and Law*, 2011, p. 215.

Basti qui ricordare che CEDAW ed i successivi sviluppi interpretativi³² sono la risposta all'urgenza di rivendicazione (femminista) di diritti contro l'assoggettamento delle donne al patriarcato. Le donne erano e sono sproporzionatamente e strutturalmente soggette a discriminazione e violenza – che è, quest'ultima, essa stessa una forma di discriminazione. Dire che il genere è anche altro rispetto alle donne non significa, perciò, negare le conquiste in termini di protezione dei diritti umani degli ultimi decenni, né, tantomeno, relegare la lotta per l'eguaglianza ad altri ambiti. Piuttosto, l'utilizzo del genere come categoria di analisi del diritto implica l'esame di tutte quelle situazioni giuridiche in cui il genere come costrutto giochi un ruolo centrale, che riguardano le donne, gli uomini e qualsiasi genere. Le altre due narrazioni che questo contributo identifica sono intimamente connesse a *genere = donne*, nella misura in cui collocano uomo e donna nelle posizioni di dominio e oppressione rispettivamente, tali da far comprendere perché il genere sia stato inquadrato soltanto come 'questione femminile.'

(ii) Uomo/donna

Le dinamiche di potere di genere riprodotte nella maggior parte degli strumenti internazionali dei diritti umani riproducono, di fatto, il binarismo di genere della società (occidentale del XX e XXI secolo). Si prenda, ad esempio, l'art. 2(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*»³³.

Il divieto di discriminazione sulla base del genere ('sesso', nel testo) è considerato strumentale alla realizzazione dell'eguaglianza tra due specifici gruppi di genere: uomini e donne. Una simile definizione si trova anche all'art. 2(2) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali³⁴.

Nel contesto della dicotomia uomo-donna, le fonti internazionali dei diritti umani guardano alla donna come se fosse l'unico soggetto segnato dal genere³⁵. Forse non pensavano alle fonti dei diritti umani Monique Wittig e

³² Tra cui, in particolare, Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General Recommendation No. 28, UN Doc. CEDAW/C/GC/28, cit.

³³ Art. 2(1), *International Covenant on Civil and Political Rights*, cit.

³⁴ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, cit.

³⁵ H. CHARLESWORTH, *Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in the United Nations*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2005, p. 1 ss.

Luce Irigaray, quando avanzarono la loro critica sul genere come uno ed uno solo. Wittig affermava che il genere è singolare, costituendo il soggetto maschile l'universalità senza segno, mentre quello femminile la particolarità, dunque l'unico genere³⁶. Irigaray, pur aderendo alla teoria del genere singolare, descriveva il genere maschile come l'unico che produce e rende 'altro' quello femminile³⁷.

Quale che sia la genesi del 'secondo' genere³⁸, la narrazione che oppone l'uomo alla donna nei diritti umani si basa sull'esistenza di due sole soggettività di genere. È questa la seconda risposta quesito su che cosa sia il genere nei diritti umani. In concreto, il dualismo *uomo/donna* è condizione di operatività dell'asimmetria di potere tra i 'due' generi, ovvero *uomo > donna*.

(iii) Uomo > donna

La terza risposta alla domanda sul genere nei diritti umani è quella narrazione che aggiunge una connotazione di dominio dal lato maschile e sottomissione da quello femminile al dualismo *uomo/donna*. L'asimmetria tra uomo e donna si incontra già in apertura di CEDAW. All'articolo 1 la discriminazione contro le donne è definita come: «*Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field*»³⁹.

Nel focalizzarsi sul gruppo sociale 'donne', CEDAW ne valuta e misura il godimento dei diritti rispetto a quello dell' 'altro' gruppo sociale, gli 'uomini.' Non si tratta, tuttavia, di un confronto tra pari, poiché è il lato maschile ad essere il *benchmark*⁴⁰.

Gran parte dell'attività interpretativa degli organi internazionali dei diritti umani ha delineato (almeno) tre diverse forme di passività della donna, cui corrispondono altrettante posizioni di autorità maschile. La prima è quella della donna come bisognosa di un uomo 'protettore'⁴¹. La seconda è la pro-

³⁶ M. WITTIG, *The Straight Mind and Other Essays*, Boston, 1992, p. 59 ss.

³⁷ L. IRIGARAY, *Speculum of the Other Woman*, Ithaca, 1985, p. 11 ss.

³⁸ S. DE BEAUVOIR, *Le Deuxième Sexe - Vol. I*, Paris, 1949.

³⁹ Art. 1, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, cit.

⁴⁰ C. MACKINNON, *Substantive Equality Revisited: A Reply to Sandra Fredman*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2016, p. 744.

⁴¹ Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, *General Recommendation XXV on Gender-Related Dimensions of Racial Discrimination*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 del 2000, par. 2.

clamazione di uguaglianza formale della donna all'uomo nella vita pubblica, lì dove quest'ultimo costituisce il termine di paragone in base a cui costruire l'uguaglianza, nonché l'ostacolo da rimuovere nella 'corsa' verso l'uguaglianza⁴². La terza dimensione di passività descrive la donna come soggetto estremamente vulnerabile e si connette, in questo senso, all'immagine della donna vittima di violenza commessa dall'uomo perpetratore⁴³. Tra gli altri, il Comitato per i diritti umani sottolinea la posizione di vulnerabilità delle donne in tempi di guerra con queste parole: «*Women are particularly vulnerable in times of internal or international armed conflicts. States parties should inform the Committee of all measures taken during these situations to protect women from rape, abduction and other forms of gender-based violence*»⁴⁴.

Tuttavia, l'utilizzo esclusivo dello schema *uomo > donna* cristallizza mascolinità e femminilità nelle sole forme di mascolinità egemone (o tossica) e femminilità vulnerabile, trascurando che varie e plurali mascolinità e femminilità sono sottese alle relazioni di potere. Di conseguenza, molte violazioni di genere rimangono invisibili: per esempio, i casi di stupro tra uomini, che recano la 'macchia' dell'omosessualità⁴⁵; la violenza tra donne nella coppia⁴⁶ e, più in generale, a quella nei confronti delle donne transgender, intersex e bisessuali; oppure gli abusi intergenerazionali tra adulto e minore dello stesso o diversi generi, al di fuori dell'asimmetria *uomo > donna*, come quelli commessi da leader di comunità o sacerdoti. Questi sono alcuni degli esempi che potrebbero portare alla luce una concezione dinamica del genere, inteso come l'apparato di potere che muove le interazioni tra una molteplicità di soggettività.

6. Alcune risposte alternative non conclusive

Tre formule riassumono tre delle possibili risposte alla domanda, tutt'altro

⁴² Comitato per i diritti umani, *General Comment No 28: Article 3 (The Equality of Rights Between Men and Women)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 del 2000, par. 20-24.

⁴³ D. OTTO, *Disconcerting "Masculinities": Reinventing the Gendered Subject(s) of International Human Rights Law*, in A. MANJI, D. BUSS (eds.), *International Law: Modern Feminist Approaches*, Oxford-Portland, 2005, p. 108 ss.

⁴⁴ UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, cit., par. 8.

⁴⁵ S. SIVAKUMARAN, *Male/Male Rape and the "Taint" of Homosexuality*, in *Human Rights Quarterly*, 2005, p. 1274 ss.

⁴⁶ L. STEMPEL, A. FLORES, I.H. MEYER, *Sexual Victimization Perpetrated by Women: Federal Data Reveal Surprising Prevalence*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2017, p. 302 ss.

che semplice, su cosa sia il genere nei diritti umani, con cui questo contributo si è aperto. Per i diritti umani, 'genere' si riferisce alle donne (*genere = donne*), situate sul binario *uomo / donna* che esaurisce le possibilità di esistenza (giuridica) del soggetto di genere. Le interpretazioni dominanti riconducono la responsabilità della violazione dei diritti all'uomo, rappresentante di un'unica mascolinità, quella tossica, cui è subordinata l'unica femminilità della donna, quella vulnerabile (*uomo > donna*). Queste tre risposte-narrazioni, che si intersecano nell'accumularsi di definizioni ed interpretazioni di genere e dei concetti connessi, non detengono, tuttavia, il monopolio della storia del genere nei diritti umani.

Esistono delle risposte alternative alla domanda-guida sulla forma del genere nei diritti umani, che guardano ad esso ed attraverso di esso come categoria globale di analisi. Abbandonando l'asimmetria *uomo > donna*, alcune di queste alternative rintracciano l'esistenza di forme di discriminazione contro gli uomini – ovviamente, non strutturalmente equiparabili a quelle contro le donne visto il carattere sistematico in queste ultime della subordinazione di matrice patriarcale. Per esempio, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali condanna il rifiuto di concedere il congedo di paternità come segue: «*The Covenant guarantees the equal right of men and women to the enjoyment of economic, social and cultural rights. [...] Refusal to grant paternity leave may also amount to discrimination against men*»⁴⁷.

Altre interpretazioni, invece, spiegano che certe femminilità possono essere tossiche, alimentando forme di violenza⁴⁸, tra cui quella terroristica. C'è chi ha offerto una definizione ampia di genere, sia esplicitando il superamento della metonimia tra donne e genere, sia evidenziando lo stretto legame tra, da un lato, i costrutti sociali sottesi a ruoli e funzioni di genere e, dall'altro, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. È l'ex Relatore speciale per la lotta al terrorismo e i diritti umani, Martin Scheinin: «*Gender is not synonymous with women but rather encompasses the social constructions that underlie how women's and men's roles, functions and responsibilities, including in relation to sexual orientation and gender identity, are defined and understood*»⁴⁹. Analogamente, l'Esperto indipendente sulla protezione contro la

⁴⁷ Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2)*, UN Doc. E/C.12/GC/20, par. 20.

⁴⁸ Comitato contro la tortura, *General Comment No 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, UN Doc. CAT/C/GC/2 del 2008, par. 22.

⁴⁹ Assemblea generale, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism*, UN Doc. A/64/2011 del 2009, par. 20.

violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, Victor Madrigal-Borloz, ha chiarito nel suo report del 2021 che «*there is nothing in the definitional system [of international law] that restricts gender to women*»⁵⁰, superando così la nota sineddoche.

Nel complesso, però, il discorso dominante dei diritti umani si avvale delle interpretazioni-narrazioni metonimiche, binarie ed asimmetriche che escludono dall'orbita di taluni diritti umani una serie di soggetti e di relazioni tra soggetti. Queste ultime narrazioni alternative sono, di fatto, delle interpretazioni minoritarie dal momento che lo spazio da loro occupato nel discorso dei diritti umani resta, ad oggi, assai limitato e, spesso, privo di continuità istituzionale. Dimenticarle, però, sarebbe tradire la promessa di universalità dei diritti umani.

⁵⁰ Assemblea generale, *Report of the Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity: The Law of Inclusion*, UN Doc. A/HRC/47/27 del 2021, par. 14.